

Regolamento “Fondo Rischi Fughe Acqua”

Aggiornamento Novembre 2020

Art. 1 - Oggetto e ambito di applicazione

Il Fondo Rischi Fughe Acqua (FRFA) è lo strumento volontario che limita i costi a carico dell'utente per maggiori consumi idrici dovuti a perdite occulte nella rete privata a valle del contatore.

Possono aderire al FRFA tutti gli utenti del servizio idrico integrato ad eccezione delle utenze classificate con le categorie tariffarie pozzi, bocche antincendio e scarichi produttivi.

Il presente “Regolamento fondo rischi fughe acqua” applicato da CADF S.p.A. (di seguito Gestore) è stato predisposto nel rispetto dei Regolamenti e delle Carte del servizio idrico integrato vigenti.

Il Gestore si impegna a rimborsare all'aderente al Fondo, alle condizioni, con le modalità e nei termini previsti dal presente Regolamento, l'addebito dei maggiori importi fatturati.

Il FRFA copre esclusivamente il costo derivante dal maggior consumo di acqua potabile (componente “acquedotto” in fattura) restando escluso ogni eventuale ulteriore costo, onere, e danno, diretto o indiretto, cagionato all'utente o a terzi dalla fuga di acqua.

Art. 2 - Validità del Regolamento

Il Regolamento ha validità pari a quella delle Convenzioni di affidamento del servizio.

Il Gestore informa l'utenza dell'istituzione e delle modalità di funzionamento del Fondo, nonché dei successivi aggiornamenti rendendo disponibile il Regolamento presso gli sportelli utenti e sul proprio sito internet.

Art. 3 - Costituzione del fondo.

Il Fondo è costituito interamente ed esclusivamente dai contributi versati dagli aderenti.

Le quote di adesione potranno essere aggiornate con cadenza annuale in seguito alla verifica della consistenza del Fondo e degli importi utilizzati previa apposita comunicazione del Gestore.

La quota annuale di adesione al FRFA è determinata annualmente dal Consiglio di Amministrazione per ogni famiglia o concessione o unità immobiliare nel caso di utenze condominiali.

La quota verrà addebitata da parte del Gestore su base annuale con addebito in bolletta pro die della parte di quota maturata.

Della gestione del Fondo sarà prodotta al Consiglio di Amministrazione di CADF specifica rendicontazione.

Art. 4 - Decorrenza e recesso della copertura.

L'adesione al fondo decorre:

- per i nuovi utenti dalla data di sottoscrizione del contratto di fornitura;
- per gli utenti già attivi dal giorno 01/01/2021.

La copertura terminerà per cessazione del contratto di fornitura, o per espressa rinuncia scritta da parte dell'utente.

L'utente non avrà diritto al rimborso delle quote già fatturate.

Successivamente ad un recesso, una nuova adesione sarà possibile previa specifica



richiesta scritta indicante la lettura del contatore comprovata da una fotografia dello stesso; il gestore si riserva la possibilità di verificare la lettura.

La copertura avrà decorrenza d o p o 30 giorni successivi alla data di arrivo della richiesta.

Art. 5 - Definizione di fuga rimborsabile

La fuga di acqua "rimborsabile", non rilevabile in modo diretto e palese, deve derivare da una causa accidentale, fortuita ed involontaria.

Non sono rimborsabili i consumi derivanti da un malfunzionamento o uso scorretto delle rubinetterie, degli impianti, degli accessori o attrezzature installati nella rete privata.

Per accedere all'utilizzo del FRFA, alla fuga d'acqua dovrà corrispondere un volume fatturato superiore al doppio del consumo medio effettivo (*pro die*) nell'ultimo biennio, stesso periodo.

Per le nuove utenze, la determinazione del consumo medio farà riferimento ad un periodo di almeno 30 giorni successivi all'avvenuta riparazione.

Il volume d'acqua della fuga è calcolato dalla data dell'ultima lettura reale antecedente la rilevazione della perdita alla data di riparazione (data lettura di fine fuga).

Art. 6 - Condizioni di utilizzo del fondo

La fuga di acqua deve rientrare nella definizione di "fuga rimborsabile" di cui al precedente art. 5.

L'utente che rilevi una fuga per la quale può beneficiare dell'utilizzo del Fondo, deve procedere alla riparazione a proprie cure e spese e comunicare al Gestore l'avvenuta riparazione allegando:

- fotografia della rottura ambientata in cui si riconosca la proprietà dell'utente;
- fotografia del dettaglio della riparazione;
- fotografia del contatore a riparazione avvenuta.

Qualora il Gestore ritenga necessario eseguire un sopralluogo di verifica, l'utente deve consentire l'accesso del personale incaricato, fino al punto oggetto della riparazione.

La comunicazione della rottura deve avvenire entro quindici giorni successivi alla data di scadenza della fattura relativa al periodo in cui è stata rilevata.

L'utente non potrà beneficiare del fondo fughe per i volumi fatturati nella bolletta scaduta, se la comunicazione avviene oltre i quindici giorni successivi alla scadenza della bolletta.

L'utilizzo del Fondo è ammesso, relativamente alla stessa utenza, una sola volta per ogni anno solare.

Art. 7 - Importo rimborsabile

Il rimborso ammonta all'importo eccedente il doppio del consumo medio del biennio precedente (v.si art. 5) con un limite massimo di € 10.000,00.

Restano a carico dell'utente i costi dei volumi non eccedenti il doppio del consumo medio (*pro die*) del biennio precedente.